

R.G. n° /2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Vicenza
Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 190 e 281-*quater* c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n° /2021

TRA

(C.F.), rappresentato e difeso
dall'avv. presso il cui studio in , ha eletto
domicilio giusta procura in atti

attore

E

(C.F.),
(C.F.), rappresentata e difesa dall'avv. presso il cui studio in
ha eletto domicilio giusta procura in atti

convenuta

E

(C.F.), rappresentata e difesa
dall'avv. presso il cui studio in , via
, ha eletto domicilio giusta procura in atti

terza chiamata

1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Curatela attrice proponeva azione di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f. e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla (successivamente confluita nella per complessivi € 56.016,00 e condannare la convenuta medesima

al pagamento della suddetta somma, o di quella eventualmente diversa accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Si trattava, in particolare, dei seguenti nove pagamenti (gli ultimi due dei quali posteriori al deposito della sentenza di fallimento), così come indicati e documentati da parte attrice:

- a. l'1.4.2019 per euro 8.005,00 con le modalità di cui al doc 4;*
- b. il 17/04/19 per euro 1.365,00 con le modalità di cui al doc. 5;*
- c. il 24/05/19 per euro 2.696,00 con le modalità di cui al doc. 6;*
- d. il 04/09/2019 per euro 3.950,00 con le modalità di cui al doc. 7;*
- e. il 07/10/19 per euro 20.000,00 con le modalità di cui ai doc. 8 e doc. 8 bis;*
- f. il 22.1.2020 per euro 8.947,54 con le modalità di cui al doc. 9;*
- g. il 7.2.2020 per euro 4.530,07 con le modalità di cui al doc. 10;*
- h. il 23.9.2020 per euro 3.035,50 con le modalità di cui al doc 11;*
- i. il 20.5.2020 per euro 3.486,89 con le modalità di cui al doc. 12”.*

Tali versamenti erano stati materialmente eseguiti dalla [redacted], ma contabilizzati a saldo di canoni scaduti e non pagati relativi al contratto di locazione stipulato in data 01/12/2012 (e che era già stato risolto in data 17/03/2019, a seguito della convalida di sfratto per morosità) fra la [redacted] (poi fallita), nella qualità di conduttrice, e l' [redacted], proprietaria/locatrice, per l'immobile sito in [redacted], dovendosi perciò ritenere effettuati in virtù di delegazione di pagamento. Poiché [redacted] era debitrice di [redacted], a causa del meccanismo previsto dall'art. 1269 c.c. le somme dovute a quest'ultima erano pertanto state destinate al pagamento preferenziale di un creditore, determinando un pregiudizio per la massa dei creditori e risultando perciò revocabili ai sensi dell'art. 67 l.f.

1.2. [redacted] si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice per una molteplicità di ragioni, alcune delle quali richiedevano l'accertamento in via incidentale di situazioni giuridiche riguardanti [redacted], che la convenuta domandava perciò di essere autorizzata a chiamare in causa.

In primo luogo, contestava la possibilità di configurare una delegazione di pagamento fra [redacted] in ragione dello stretto legame soggettivo (soci, amministratori, ecc...) ed oggettivo (attività svolta, sede sociale, utilizzo di beni e dipendenti, ecc...) esistente fra le due società ed evidenziato dalla stessa Curatela attrice, tale da privare la delegata della necessaria terzietà rispetto alla delegante, nonché per assenza dell'indefettibile presupposto dell'avvenuta indicazione al creditore,



da parte del debitore, della persona alla quale il debitore stesso ordina di eseguire la prestazione, ex art. 1269 c.c.

La convenuta negava altresì che fosse debitrice di , e che il pagamento dei canoni scaduti avesse perciò influito sulle regole concorsuali: non soltanto l'asserito credito non era stato provato, ma risultava invece, come suffragato in particolare dalle dichiarazioni dei due amministratori comuni, che si fosse totalmente sostituita alla ' allorché questa era risultata priva di affidabilità bancaria, provvedendo a pagare, almeno fino ad un certo punto, tutti i creditori di ' , e non soltanto]

Deduceva altresì la sussistenza di un rapporto di locazione diretto fra (che aveva la sede e svolgeva l'attività nel medesimo capannone in argomento), tenuto conto che la locazione commerciale non richiede la forma scritta *ad substantiam*; in subordine, i doveva ritenersi comunque subentrata alla nel rapporto contrattuale in essere ex art. 36 L. 392/1978 (che, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 1594 c.c., non richiede il consenso del locatore alla cessione del contratto di locazione), e sia nell'uno che nell'altro caso aveva perciò saldato un debito proprio, e non di '.

In ragione del rapporto simbiotico esistente fra le due società, eccepiva inoltre la sussistenza di una "supersocietà di fatto" o, in alternativa, di una *holding* di fatto fra . e ' ; nell'uno e nell'altro caso, i pagamenti sarebbero risultati non revocabili, essendo riferibili non già alla fallita, ma a tale distinto soggetto occulto.

Ulteriormente, eccepiva l'irrevocabilità dei pagamenti ex art. 67 comma 3 l.f., trattandosi di "*pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso*", e quindi finalizzati a tutelare la normale attività d'impresa, quand'anche effettuati da un soggetto terzo.

Infine, formulava l'eccezione di compensazione ex art. 56 l.f. con il proprio controcredito di € 88.432,57, ammesso al passivo del fallimento con il cron. 25 e quindi certo, liquido ed esigibile anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

1.1. Autorizzata ed effettuata la chiamata, si costituiva , chiedendo il rigetto di tutte le domande di accertamento proposte nei suoi confronti dalla convenuta, ovvero della sussistenza di un rapporto di locazione con ' – diretto o per subentro nel rapporto di locazione già in essere fra ' e – nonché della sussistenza di una supersocietà di fatto o di una *holding* fra essa e (

Quanto al contratto di locazione, osservava che lo sfratto per morosità era già stato convalidato antecedentemente alla corresponsione dei canoni in questione; la conseguente risoluzione per inadempimento non consentiva perciò di configurare alcun subentro. Neppure poteva dirsi sussistente un nuovo contratto, giacché, in tal caso, i versamenti sarebbero stati imputati ad esso, e non ai canoni scaduti del contratto risolto, e la stessa convenuta avrebbe emesso fattura nei confronti del nuovo conduttore.

Quanto alla pretesa esistenza di una supersocietà di fatto o di una *holding*, deduceva che il rapporto fra [redacted] e [redacted] era di tipo commerciale, e non societario, in quanto la prima, una volta ricevute le commesse da [redacted], produceva e lavorava laterizi, che la seconda commercializzava. Ciò aveva determinato un costante rapporto di debito/credito fra le due società, da cui era scaturita la passività che aveva giustificato la delegazione di pagamento; il debito residuo era poi stato successivamente definito con la Curatela mediante la stipula di una transazione tra il Fallimento [redacted] e [redacted]. In ogni caso, nessun vincolo societario era mai stato esteriorizzato, né poteva dirsi sussistente il rapporto di direzione e coordinamento proprio della *holding*.

2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, nei termini di cui *infra*.

3.1. In primo luogo, vanno disattese tutte le argomentazioni di parte convenuta – con il rigetto delle relative eccezioni – tendenti ad individuare il soggetto obbligato in una persona giuridica diversa dalla [redacted], sia essa la [redacted], una supersocietà di fatto o una *holding* fra le due.

Le varie ricostruzioni proposte si scontrano infatti con risultanze documentali certe e indiscutibili, che dimostrano inequivocabilmente come il rapporto di locazione sia sorto, si sia svolto e sia sempre stato considerato da tutti i soggetti coinvolti come intercorrente fra [redacted] e [redacted].

In tal senso depongono, oltre al testo contrattuale iniziale, i seguenti elementi:

- lo sfratto per morosità, che ha visto [redacted] intimare soltanto [redacted], e non [redacted], che in questa sede si sostiene essersi sostituita o essere subentrata nel contratto, e neppure l'asserita *holding* o supersocietà di fatto;
- la domanda di ammissione al passivo, nella quale [redacted] ha dichiarato di vantare un credito per canoni arretrati nei confronti di [redacted], e non di [redacted], di una supersocietà di fatto o di una *holding*;

- i conseguenti provvedimenti del giudice delle locazioni e del giudice delegato, che, seppur privi dell'autorità di cosa passata in giudicato, fanno comunque stato in questa sede fra le parti (essendo stati pronunciati, rispettivamente, il primo nei confronti della fallita anteriormente al fallimento, il secondo nei confronti della Curatela);
- le imputazioni di pagamento effettuate dalla stessa convenuta nella propria contabilità, nell'intimazione di sfratto e nella domanda di ammissione al passivo, ove sempre si fa riferimento a ' _____ » sempre al contratto in questione.

Non appare dunque seriamente contestabile che _____ abbia ricevuto i pagamenti oggetto del presente giudizio per conto di _____ ; ed a titolo di canoni di locazione arretrati, sicché il tentativo di individuare, soltanto in questa sede, un soggetto diverso risulta quanto meno velleitario.

3.2. Ulteriore conseguenza di quanto sopra è che tali pagamenti devono ritenersi effettuati da ' _____ in base al meccanismo della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., la quale, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, non richiede né la “terzietà” del delegato – che deve essere “terzo” nel senso di soggetto distinto di persona diversa, e non in quello (oggettivo) di soggetto indifferente, tanto che, nella prassi, egli viene anzi generalmente incaricato proprio in ragione dei rapporti che lo legano al debitore delegante – né la qualifica, in capo al delegato, di *debitor debitoris* rispetto al delegante, che, come si evince chiaramente dal secondo comma dell'articolo in questione, è ipotesi soltanto eventuale, e non indefettibile per la configurazione della fattispecie.

La delegazione di pagamento si perfeziona infatti con la sola indicazione del soggetto incaricato di eseguire il pagamento, effettuata dal debitore al creditore. Non è necessario che l'indicazione risulti da atto scritto, potendosi evincere anche *per facta concludentia* che, nel caso di specie, si rinvergono dalle medesime risultanze documentali sopra indicate, dalle quali emerge chiaramente che i pagamenti sono stati effettuati per conto e su incarico di _____ , alla quale tutti i soggetti coinvolti (la stessa ' _____ , la Curatela, ' _____ e _____) hanno sempre imputato i pagamenti.

3.3. La presenza di una supersocietà di fatto o di una *holding* risulterebbe peraltro irrilevante proprio in ragione della chiara riferibilità del contratto alla _____ difatti, se è vero che i soci di una società occulta rispondono dei debiti sociali di essa, secondo lo schema tipico delle società di persone, non è invece vero il contrario, essendo comunque necessario distinguere le masse.

Non è infatti revocabile in dubbio che l' [] abbia contrattato esclusivamente con [], e che questa abbia assunto le relative obbligazioni esclusivamente in proprio, non fosse altro perché, all'epoca della stipula del contratto, [] non esisteva ancora; dunque, quand'anche successivamente fosse stata costituita una supersocietà di fatto o una *holding*, non si verificherebbe alcuna automatica traslazione delle obbligazioni preesistenti in capo al nuovo soggetto.

A tal fine, sarebbe stato viceversa necessario allegare e provare sia l'avvenuto conferimento, da parte del socio occulto, del rapporto di locazione in questione al nuovo soggetto, sia la sussistenza dei presupposti richiesti per la cessione del contratto dall'art. 1406 c.c. o, comunque, dall'art. 36 L. 392/1978, e dunque, rispettivamente, il consenso dell'altro contraente o la formale comunicazione della cessione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Difatti, è solo con il perfezionamento della cessione che si verifica ad ogni effetto il mutamento soggettivo del rapporto, con la conseguenza che i debiti successivamente maturati non saranno più imputabili al cedente, ma al cessionario.

3.4. In ogni caso, occorre evidenziare come la stessa prospettazione di parte convenuta porti ad escludere la configurabilità di una supersocietà di fatto, dal momento che, a ben vedere, ciò che viene dedotto è l'utilizzo del paravento societario da parte delle persone fisiche che detengono il controllo delle singole società. Questi perseguirebbero quindi il proprio interesse, e non quello delle società, che, secondo la convenuta, una volta divenute inutili verrebbero "abbandonate a se stesse" con il loro carico di debiti insoluti, e lasciate fallire.

Ciò risulterebbe ancor più vero se, come adombrato in comparsa conclusionale, i soggetti in questione starebbero adesso ponendo in essere la medesima operazione con un'ulteriore società da essi controllata.

Tale situazione, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, costituisce prova contraria rispetto alla configurabilità di una supersocietà di fatto; è stato infatti condivisibilmente osservato che *"La supersocietà di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo"* (Cass. 4784/2023). In altri termini, l'esistenza di una supersocietà di fatto *"postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che dev'essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto"* (Cass. 7903/2020).



A sua volta, l'eventuale sussistenza di una *holding* potrebbe soltanto far discendere una responsabilità dei soggetti che detengono il potere direttivo, senza però scalfire lo schermo societario e modificare, sul piano soggettivo, l'imputabilità al socio di diritti ed obblighi contratti dal medesimo.

3.5. Dalle predette considerazioni discende altresì il rigetto di tutte le domande proposte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.

4. Pur non incidendo sulla configurabilità della delegazione di pagamento, l'esistenza di un preesistente rapporto debitorio di C nei confronti di rileva invece ad altro fine, ovvero quello della sussistenza di un danno per la massa e del conseguente interesse ad agire della Curatela.

4.1. In proposito, va osservato che la revocatoria fallimentare mira a ricostruire il patrimonio del fallito rispetto a pagamenti preferenziali sospetti nel periodo immediatamente a ridosso della dichiarazione di fallimento.

Con tale strumento, si intende quindi tutelare la *par condicio creditorum* rispetto al patrimonio del fallito, ma non anche rispetto ai terzi, i cui pagamenti nei confronti dei creditori del fallito saranno revocabili esclusivamente qualora abbiano inciso sulla massa dei creditori (cfr. Cass. S.U. 16874/2005).

Costituisce infatti principio pacifico quello per cui il concorso dei creditori si apre sul patrimonio del fallito, e solo su quello: nulla vieta invece che un terzo paghi uno o più creditori del fallito, per interesse proprio anche solo morale, con somme di sua esclusiva pertinenza e senza tenere conto dell'ordine delle preferenze, purché ciò non incida, in via immediata ovvero anche indiretta, sul patrimonio del fallito.

Tale incidenza si verifica, per l'appunto, nell'ipotesi di delegazione di pagamento c.d. "allo scoperto", nella quale cioè la provvista non viene messa a disposizione in anticipo dal delegante, bensì fornita dal delegato, in capo al quale sorge un corrispondente diritto di credito nei confronti del delegante.

Tale credito potrà essere azionato dal delegato in via di rivalsa, oppure compensato con un eventuale controcredito.

In quest'ultima evenienza, qualora nelle more il delegante sia fallito, in favore del delegato opererà il meccanismo della compensazione ex art. 56 l.f.; le somme che il delegato avrebbe dovuto versare alla massa, quale *debitor debitoris*, risultano in tal modo definitivamente destinate alla soddisfazione di uno o più creditori al di fuori della procedura, finendo per alterare le regole concorsuali, e divenendo con ciò revocabili.



La stessa alterazione si verifica nell'ipotesi in cui, prima del fallimento, il delegato abbia ottenuto in rivalsa la restituzione delle somme anticipate.

In definitiva, poiché l'adempimento di una delegazione di pagamento è revocabile soltanto *“quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio”* (Cass. 22247/2012), la qualifica di *debitor debitoris*, attraverso la compensazione totale o parziale del controcredito, fa sì che l'operazione incida sul patrimonio del fallito e, quindi, sulla massa dei creditori, integrando uno dei presupposti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria.

4.2. Tanto premesso, sia la Curatela attrice, sia la terza chiamata hanno provato l'avvenuta stipula di una transazione, in adempimento della quale il debitore ha versato la complessiva somma di € 50.000,00 in favore della procedura.

L'accordo transattivo ha sterilizzato le reciproche contestazioni sulle singole partite di dare e avere, cristallizzando la sussistenza di una posizione debitoria di [] nei confronti di []

La pretesa di [] di non tenere conto degli effetti della transazione, e di ricostruire viceversa l'originario rapporto debitorio/creditorio, è perciò priva di fondamento: nel caso di specie, non si pone una questione di certezza dell'antioriorità della transazione rispetto ai pagamenti oggetto di revocatoria ex art. 2704 c.c., bensì esclusivamente in ordine alla sussistenza di un debito che, per la parte concorrente, è stato compensato fra le parti, sicché, a tal fine, la scrittura privata è certamente computabile anche nei confronti di un soggetto terzo, qual è []

La convenuta, in altri termini, non è legittimata in alcun modo ad entrare nel merito dei rapporti fra la Curatela e [], ed in particolare a sindacare le modalità con cui si sono svolte le trattative fra le due parti, a contestare le conclusioni cui sono pervenute o – ancor meno – ad impugnare la transazione. Quel che rileva, ai fini che ci occupano, è che l'accordo transattivo, pur non contenendo alcun riconoscimento della piena fondatezza della pretesa altrui, ha prodotto l'effetto tipico della transazione, rimuovendo la preesistente situazione di incertezza in considerazione tutte le reciproche partite di dare e avere, fra le quali rientra anche quella derivante dalla delegazione di pagamento che ci occupa.

Il danno alla massa, e con esso il presupposto per l'esperimento della revocatoria fallimentare, deve perciò ritenersi sussistente in ragione dell'accordo transattivo e del suo

effetto compensativo fino alla concorrenza del minore importo, indipendentemente da ogni considerazione sulla genesi del debito preesistente alla transazione.

5. Le considerazioni svolte al punto 4 portano ad escludere la revocabilità dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento.

Con la pubblicazione della sentenza, diviene immediatamente operante la cristallizzazione dei rapporti obbligatori ex art. 52 l.f., mentre l'esecuzione dei rapporti pendenti rimane sospesa ai sensi dell'art. 72 l.f.: nessun debito può più sorgere al di fuori della procedura.

Il delegato che, nonostante ciò, intenda dar corso alla delegazione, pagando i debiti del fallito, dovrà quindi sopportarne personalmente l'onere, in quanto il credito di rivalsa che dovrebbe scaturire dal pagamento non sarà opponibile né alla massa, essendo sorto successivamente al fallimento, né alla procedura, essendo la Curatela soggetto terzo ed estraneo all'accordo di delegazione.

I debiti sorti successivamente al fallimento non possono essere considerati debiti concorsuali e, se non riconducibili alla Curatela, neppure debiti della procedura.

Di conseguenza, per i pagamenti eseguiti dal delegato dopo tale data non può e non poteva operare nessuna compensazione con il controcredito che il fallito vantava nei suoi confronti; il delegato ha dunque mantenuto la posizione di *debitor debitoris* per la parte di debito residua (seppur già definita, nella vicenda che ci occupa, con il complessivo accordo transattivo), e tali pagamenti non hanno avuto (né avrebbero potuto avere) alcuna incidenza sulla massa, risultando pertanto non revocabili.

Per tali ragioni, dai pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare vanno esclusi quelli effettuati, rispettivamente, il 20/05/2020 per € 3.486,89, ed il 23/09/2020 per € 3.035,50, in quanto successivi alla sentenza di fallimento del 26/03/2020, non compensabili e perciò non incidenti sulla massa; l'importo complessivo dei pagamenti revocabili ammonta perciò ad € 49.493,52.

6. L'eccezione di irrevocabilità dei (residui) pagamenti ex art. 67 comma 3 lett. a) l.f. è infondata.

La convenuta ritiene trattarsi di "*pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso*", e quindi finalizzati a tutelare la normale attività d'impresa, quand'anche effettuati da un soggetto terzo.

Orbene, pur ritenendo che la previsione possa essere applicata ai corrispettivi di contratti di locazione, leasing o simili (cfr. Trib. Savona 24/10/2016), che costituiscono

ormai una componente spesso indefettibile dell'attività imprenditoriale, ad impedire l'inquadramento della fattispecie concreta in quella astrattamente prevista dalla disposizione in esame è sufficiente la constatazione per cui il contratto di locazione era già stato risolto per morosità.

Ciò non soltanto non consente di configurare alcun "termine d'uso" nel pagamento dei relativi canoni, ma, ancor più a monte, elide qualunque nesso di funzionalità con la continuazione dell'attività d'impresa (o, comunque, dell'attività svolta dalla fallita), posto che non poteva più vantare alcuno *ius detinendi* sull'immobile in questione.

Peraltro, i pagamenti in questione risultano tutt'altro che conformi ai "termini d'uso", tant'è vero che, proprio a causa degli inadempimenti di aveva intimato lo sfratto per morosità e ne aveva ottenuto la convalida.

Se, come prospettato dalla stessa convenuta, stava tentando di sostituirsi *de facto* a nella gestione dell'attività, provvedendo al pagamento di tutti i creditori di questa, tale operazione, di per sé, esulerebbe già dalla nozione di ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale, risultando intrinsecamente incompatibile con la *ratio* dell'esenzione dall'azione revocatoria.

7. L'eccezione di compensazione con il controcredito di € 88.432,57 è infondata.

Secondo la convenuta, poiché il controcredito è stato ammesso in via definitiva al passivo del fallimento (cron. 25), risultando perciò certo, liquido ed esigibile, dovrebbe operare la compensazione di cui all'art. 56 l.f.

Sul punto, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza secondo cui trattasi di "*un diverso credito che non gli è omogeneo, secondo un principio di limitazione che opera, bilateralmente, a prescindere da chi invochi l'istituto compensativo*" (Cass. 22666/2021); difatti, prosegue l'arresto in esame, "*per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito*" (Cass. 30824/2018, 27518/2008)", difettando quindi il "*requisito della reciprocità delle obbligazioni*" (Cass. 17338/2015, 11030/2002)".

La convenuta non può perciò opporre in compensazione alla Curatela, soggetto terzo (cfr. Cass. S.U. 4213/2013), un controcredito vantato nei confronti del fallito,



trattandosi di obbligazioni prive di reciprocità per difetto di identità soggettiva: il debito nascente dall'utile esperimento dell'azione revocatoria è infatti un debito nei confronti della massa dei creditori, rappresentata dalla Curatela, mentre quello nei confronti del fallito è un debito concorsuale.

8. In conclusione, le domande di parte attrice devono essere accolte limitatamente ai primi sette dei nove pagamenti in contestazione, con conseguente condanna di _____ al pagamento, in favore della Curatela, della complessiva somma di € 49.493,52, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, mentre le domande proposte da parte convenuta nei confronti della terza chiamata devono essere interamente rigettate.

In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, nonché della notevole complessità della questione, sussistono gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra l'attrice e la convenuta.

Le spese fra la convenuta e la terza chiamata seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.920,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.600,00.

Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 spetteranno nella misura ordinaria del 15%. Non sono state dimostrate spese vive dalla parte vincitrice

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° _____/2021 del Registro Generale Contenzioso, così decide:

- 1) accoglie parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, previa declaratoria di inefficacia dei primi sette pagamenti di cui in parte motiva, condanna _____ al pagamento della somma di € 49.493,52 in favore del Fallimento _____, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- 2) rigetta le domande proposte da _____ nei confronti di _____;
- 3) compensa interamente le spese di giudizio tra il Fallimento _____ e _____;
- 4) condanna _____ alla rifusione delle spese di giudizio in favore di _____, che liquida in _____.

complessivi € 7.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
iva e c.p.a. se dovute.

Vicenza, 31/10/2023

Il Giudice
Dott. Giovanni Genovese

